

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA – GRANDE SEZIONE

24 gennaio 2012 (C-282/10) – Pres. Skouris – Est. Levits – Avv Gen. Trstenjak – Dominguez c. CICOA

Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE- Art. 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Condizioni di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale – Assenza del lavoratore – Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza – Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 – Ruolo del giudice nazionale

- 1) L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.
- 2) Spetta al giudice nazionale del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l'art. L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice civile del lavoro. Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale, verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale possa essere invocato nei loro confronti l'effetto diretto dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Qualora non possa raggiungere il risultato perseguito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a.(C-6/90 e C-9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.
- 3) L'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

NOTA

IL DIRITTO ALLE FERIE ANNUALI: LE PRECISAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

1. SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Sulla prima e terza questione: I precedenti della Corte di giustizia. – 3. Sulla seconda questione: Il diritto alle ferie nella gerarchia delle fonti.

1. Premessa.

La Corte di Cassazione francese ha sottoposto alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali chiedendole di pronunciarsi in merito all'interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003 /88/CE, concernente taluni aspetti organizzativi dell'orario di lavoro. La vicenda vede contrapposti la sig.ra Dominguez ed il suo datore di lavoro (il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique) ed ha per oggetto la questione se e, eventualmente,

in che misura, quest'ultimo è tenuto a corrispondere un'indennità finanziaria per le ferie annuali di cui la ricorrente non ha potuto godere a causa di un infortunio. Un aspetto importante della questione riguarda le modalità di conteggio delle ferie, con la particolarità nella fattispecie che il diritto nazionale applicabile subordina, da un lato, la costituzione del diritto al fatto che il lavoratore abbia lavorato almeno un determinato numero minimo di giorni e, dall'altro, prevede che l'assenza per infortunio non venga sempre e in ogni caso conteggiata come prestazione lavorativa.

Alcune delle questioni che la controversia solleva trovano soluzione in alcuni precedenti della Corte di giustizia.

Ma la questione centrale, su cui ci soffermeremo in particolare, riguarda la collocazione del diritto alle ferie retribuite all'interno della gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e sulla facoltà del lavoratore di invocare direttamente tale diritto anche nei confronti del datore di lavoro.

2. Sulla prima e terza questione: I precedenti della Corte di giustizia.

Con la prima questione, La Suprema Corte francese chiedeva, essenzialmente, se l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 dovesse essere interpretato nel senso che ostava a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

La risposta positiva al quesito appariva scontata alla luce dei precedenti *Bectu*¹ e *Schultz-Hoff e a.*²

La Corte di giustizia, nella prima sentenza (*Bectu*), aveva dichiarato in contrasto con l'art. 7 della direttiva una disposizione della legge britannica che subordinava all'acquisizione di un periodo di anzianità di servizio, pari ad almeno 13 settimane, il riconoscimento del diritto alle ferie.

Nella seconda (*Schultz-Hoff*), la Corte, facendo applicazione del principio di effettività del diritto alle ferie già elaborato in *Merino Gomez*³, affermava l'esigenza della non sovrapposibilità del periodo di assenza per malattia con il periodo dedicato al godimento delle riposo annuale, in relazione alla diversa ratio dei due diritti⁴.

Con la terza questione, veniva chiesto, in sostanza, se l'art. 7 della direttiva 2003/88 dovesse essere interpretato nel senso che la norma ostava ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva.

La risposta della Corte è nel senso che la direttiva 2003/88 non impedisce agli Stati membri di subordinare le regole che prevedono un trattamento più favorevole a determinate condizioni, purchè in tal modo non venga pregiudicata la tutela minima garantita dalla direttiva.

¹ Sentenza 26 giugno 2001, C- 173/99.

² Sentenza 20 gennaio 2009, cause riunite C- 350/06 e C- 520/06.

³ Sentenza 18 marzo 2004, C- 342/01.

⁴ Cfr. GUTIERREZ-SOLAR CALVO, La coincidencia temporal de la baja por maternidad y las vacaciones: adaptación necesaria de la jurisprudencia española al derecho comunitario, in *Relaciones laborales*, 2004, n. 9, pag. 61.

Anche in questo caso si tratta di una decisione “annunciata” ricordando che con la sentenza Merino Gomez⁵ la Corte aveva dichiarato che l’art. 7, n. 1, della direttiva deve intendersi nel senso che “*le modalità di applicazioni nazionali devono comunque rispettare il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane*”.

3. Sulla seconda questione: Il diritto alle ferie nella gerarchia delle fonti.

Con la seconda questione, in sostanza, veniva chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla collocazione del diritto alle ferie annuali retribuite all’interno della gerarchia delle norme dell’ordinamento giuridico dell’Unione e sulla facoltà del lavoratore di invocare direttamente tale diritto anche nei confronti del datore di lavoro.

Questione centrale su cui le posizioni delle parti erano in totale disaccordo.

La ricorrente, richiamando le sentenze Simmenthal⁶ e Melki⁷, riteneva possibile un’applicazione diretta dell’art. 7 della direttiva 2003/88.

Di parere opposto era, ovviamente, il convenuto ritenendo che il giudice nazionale non potesse, nell’ambito di una controversia tra privati, disapplicare una norma di diritto nazionale sulla base della sua contrarietà ad una direttiva.

I governi francese e olandese ritenevano, a loro volta, che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza Kucukdeveci, non potessero trovare applicazione con riferimento alla fattispecie, mentre la Commissione non ravvisava alcun motivo per escluderne un’applicazione analogica nella causa principale.

Molto più articolato (e sofisticato) il percorso che l’avvocato generale proponeva nelle sue conclusioni.

L’avvocato generale VERICA TRSTENJAK, nelle sue conclusioni dell’8 settembre 2011, esaminava, infatti, tre diversi approcci al tema.

In primo luogo esaminava l’ammissibilità di un’applicazione orizzontale della direttiva (che veniva esclusa sulla base dell’orientamento classico che neanche una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o ad imporre obblighi ai privati può trovare applicazione,

⁵ Sentenza 18 marzo 2004, C- 342/01.

⁶ Sentenza 9 marzo 1978, causa 106/77.

⁷ Sentenza 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C- 189/10.

in quanto tale, nell'ambito di una controversia che veda contrapporsi esclusivamente dei privati).

In questo contesto, veniva, altresì, esclusa la possibilità di una interpretazione conforme posto che *"dall'ordinanza di rinvio non è dato desumere esplicitamente se sia possibile interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva"* (punto 68).

Successivamente, veniva esaminata la possibilità di applicare direttamente (o, meglio, in via interpretativa ratio temporis) l'art. 31, n. 2, della Carta o, in alternativa, altro principio generale che riconosceva al lavoratore un diritto alle ferie annuali⁸.

Con riferimento alla natura di diritto fondamentale delle ferie l'avvocato generale non aveva perplessità⁹.

Esprimeva, viceversa, dubbi sulla possibilità di applicare l'art. 31 della Corte (o altro principio generale rinvenibile nel diritto dell'Unione) nei rapporti tra privati (si vedano, in particolare, i punti 83 e 116 delle conclusioni).

A favore della vincolatività per i privati dei diritti fondamentali, quali principi generali, deponevano, peraltro, una serie di sentenze della Corte di giustizia (in particolare, la Defrenne¹⁰, la Walrave¹¹ e, naturalmente la Kucukdeveci¹²) e, più in generale, il principio di effettività (effet utile) nel diritto dell'Unione e l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

La Corte, nella sentenza 24 gennaio 2012, causa 282/10, non ha, però, ritenuto di affrontato direttamente il tema ritenendo possibile un'interpretazione della disciplina nazionale conforme alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/88.

Il compito di tale interpretazione, sia pure sulla scorta di indicazioni dettagliate (punti 27-30 della sentenza), viene, però, demandato al giudice di rinvio.

⁸ In quest'ambito veniva esaminato il c.d. orientamento Kucukdeveci.

⁹ Affermazione che si colloca, peraltro, in quella linea di pensiero che ritiene il richiamo all'art. 31, par. 2 CDFUE, come direttamente fondativo di un diritto sociale fondamentale; cfr. SCIARRA, Norme imperative nazionali ed europee, in *Gior. dir. lav. rel. Ind.*, 2006, pag. 48

¹⁰ Sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75.

¹¹ Sentenza 12 dicembre 1974, causa 36/74.

¹² Sentenza 19 gennaio 2010, causa C- 555/07. Sul tema si veda, COSIO, La sentenza Kucukdeveci: le nuove frontiere dell'Unione Europea, in *Lav. giur.*, 2010, pag. 1079.

La Corte, peraltro, formula due soluzioni subordinate (rivolte al giudice nazionale e alla parte ricorrente).

Ove il giudice nazionale ritenesse impossibile effettuare un'interpretazione conforme della disciplina nazionale alle finalità della direttiva lo stesso avrebbe, comunque, dovuto verificare se, alla luce della natura giuridica "*dei convenuti nel procedimento principale*" (uno dei due convenuti era un ente che opera nel settore della previdenza sociale), poteva essere invocato nei confronti della ricorrente l'effetto diretto dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/788.

Restava, infine (come ipotesi residuale), sempre la possibilità per la parte ricorrente di invocare un eventuale risarcimento danni sulla base della famosa sentenza Francovich.

Dalla sentenza emergono due indicazioni di fondo che è opportuno evidenziare:

a)Viene ribadito che il ricorso al potere di disapplicazione "*si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme*" (punto 23). In sostanza, il potere di disapplicazione (e, prima ancora, il ricorso ai principi generali) rimane una *extrema ratio* ove non sia possibile un'interpretazione conforme applicando **tutti i metodi di interpretazione possibili**¹³.

b)La decisione del caso concreto viene demandata al giudice nazionale (per evitare eccessivi sconfinamenti sulla sovranità nazionale) pur nell'ambito di indicazioni analitiche (a tutela dei diritti dei singoli) nell'ambito di un orientamento che, a seguito della Lissabon Urteil, si è andato, via via, consolidando¹⁴.

ROBERTO COSIO

¹³ Sull'importanza di questa precisazione si veda PICCONE, L'interpretazione conforme nell'ordinamento integrato, in Il diritto europeo nel dialogo delle Corti (a cura di FOGLIA, COSIO), di prossima pubblicazione a cura della casa editrice Giuffrè (collana diretta da ALPA).

¹⁴ Sul tema si veda P. MENGOZZI, la tutela davanti ai giudici nazionali dei diritti riconosciuti ai singoli ed i principi generali del diritto dell'Unione, Milano, 2011, pag. 109.